

Repertorio n. 19.194

Raccolta n. 11.834

ATTO MODIFICATIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno tre del mese di maggio in Milano Via Vincenzo Monti n. 52, nel mio studio.

Innanzi a me Dr.ssa Raffaella Caputo, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, assistito dai testimoni idonei, come essi stessi affermano, signori:

Volponi Monica, nata a Milano il 19 settembre 1979, domiciliata in Bareggio via Manzoni n. 21;

Chirico Cristian, nato a Taranto il 13 maggio 1974, domiciliato in Caronno Pertusella Via Silvio Pellico n. 113.

SONO PRESENTI

VIECCA MAURIZIO, cardiologo, nato a Milano il 15 aprile 1956, (VCC MRZ 56D15 F205V), domiciliato in Milano via Lorenteggio n. 35, titolare della carta di identità n. AK 0696439 rilasciata dal Comune di Milano in data 16 febbraio 2004;

TURTORA DONATO, commercialista, nato a Ripa Candida il 14 novembre 1941, (TRT DNT 41S14 H312J), domiciliato in Milano via Pietro Colla n. 14, titolare della carta di identità n. AM 5006140 rilasciata dal Comune di Milano in data 27 maggio 2005;

DONDENA DAVIDE, editore, nato a Milano il 14 febbraio 1956, domiciliato in Cossato via Castellengo n. 85, (DND DVD 56B14 F205R), titolare della carta di identità n. AJ 5623082

REGISTRATO
AG. DELLE ENTRATE

IL 17/5/07


N. 3157

Serie 1

€

IL CAPO SETTORE

F.to



rilasciata dal Comune di Cossato in data 11 giugno 2004;

FRANCONE DOMENICO, consulente, nato a Grottaglie l'8 ottobre 1946, (FRN DNC 46R08 E205J), domiciliato in Torino via San Domenico n. 45, titolare del passaporto n. F 932578 rilasciato dalla questura di Milano in data 6 luglio 2006;

CROTTA ELEONORA, casalinga, nata a Milano il 25 luglio 1956, (CRT LNR 56L65 F205T), domiciliata in Milano via Lorenteggio n. 35, titolare della carta di identità n. AK 8490655 rilasciata dal Comune di Milano in data 23 marzo 2005,

che intervengono il primo quale fondatore e tutti quali membri a vita del Consiglio di Amministrazione della fondazione "Un Cuore per Milano", con sede legale in Milano via Boltraffio n. 7.

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo,

premessi

- che con atto del 4.6.2004 a rogito Notaio Raffaella Caputo rep. 11782/6490, registrato a Milano il 12 giugno 2003 al n. 6409 Serie 1, venne costituita la Fondazione "UN CUORE PER MILANO", con sede legale in Milano via Boltraffio n. 7, non avente scopo di lucro, e che si propone, operando esclusivamente nella Regione Lombardia, di favorire ed incentivare tutte le attività di assistenza e terapia al paziente cardiopatico nonché lo studio, la ricerca l'approvazione e l'aggiornamento in campo cardiologico;

- che con atto del 10 giugno 2004 a rogito Notaio Raffaella Caputo repertorio 13.277/7.526, registrato a Milano 6 il 18 giugno 2004 al n. 4718 Serie 1, sono stati modificati gli articoli 8 dello statuto, relativo ai poteri del Consiglio di Amministrazione, e l'articolo 14, relativo alla composizione del Collegio dei Revisori;

che si rende necessario modificare l'art. 2 dello statuto relativo allo scopo della Fondazione e l'art. 3 dello statuto relativo al patrimonio della Fondazione.

Tutto cio' premesso e confermato tra i costituiti

Si conviene e si stipula quanto segue:

1) L'articolo 2 dello statuto sociale viene riformulato come segue:

"Art.2 - La Fondazione non ha scopo di lucro.

E' scopo della Fondazione l'attuazione di iniziative del piu' alto interesse sociale quali il favorire ed incentivare tutte le attivita' di assistenza e terapia al paziente cardiopatico, nonche' lo studio, la ricerca e l'aggiornamento in campo cardiologico, diretti esclusivamente a soggetti svantaggiati.

A tale fine la Fondazione promuove ed incoraggia iniziative dirette alla realizzazione ed alla gestione di strutture e servizi sanitari e assistenziali, in particolare modo destinate a soggetti in disagiate condizioni economiche, e potra' altresì concorrere al sostegno di istituzioni già esistenti.

La Fondazione con deliberazione del Consiglio di Amministra-

zione potrà assumere la natura di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale aggiungendo pertanto l'indicazione ONLUS alla denominazione ufficiale: "Un Cuore per Milano".

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate."

2) L'articolo 3 dello statuto viene riformulato come segue:

"Art.3 - Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai Fondatori come indicato nell'atto costitutivo del quale il presente Statuto è parte integrante.

Il patrimonio è costituito:

- dalla somma conferita a titolo di liberalità dal Fondatore;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati e da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai Fondatori.

È fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali anche in modo indiretto.

È fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento della fondazione il patrimonio de-
v'essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di
attività sociale o a fini di pubblica utilità."

Le parti dichiarano di aver ricevuto da me Notaio le informa-
zioni di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e di prestare,
con la sottoscrizione del presente atto, il proprio consenso,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 dello stesso
decreto legislativo, all'utilizzo dei propri dati in relazio-
ne alla funzione espletata e secondo quanto previsto dalla
Legge e in particolare dalla normativa anti riciclaggio.

Le parti dispensano me notaio dalla lettura dello statuto con
le suddette modifiche, che si allega sotto "A".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale,
alla presenza dei testimoni, ho dato lettura alle Parti, che,
da me interpellate, lo approvano.


Scritto parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e
parte di mia mano, consta di due fogli per intere pagine
cinque e parte della sesta.

F.to: Maurizio Viecca - Turtora Donato - Davide Dondena -
Domenico Francone - Eleonora Crotta - Monica Volponi - Cri-
stian Chirico - Raffaella Caputo notaio.

Copia conforme all'originale.

Milano,

17 maggio 2007

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "RAFFAELLA CAPUTO" at the top and "NOTAIO" at the bottom, with a central emblem. The signature and seal are positioned over the bottom two lines of the document's grid.

Allegato "A" al n. 19.194/11.834 di rep.

S T A T U T O

Art.1 - E' costituita la Fondazione denominata "In Cuore per Milano", con sede legale in Milano via Boltraffio n. 7.

Art.2 - La Fondazione non ha scopo di lucro.


E' scopo della Fondazione l'attuazione di iniziative del piu' alto interesse sociale quali il favorire ed incentivare tutte le attivita' di assistenza e terapia al paziente cardiopatico, nonche' lo studio, la ricerca e l'aggiornamento in campo cardiologico, diretti esclusivamente a soggetti svantaggiati.

A tale fine la Fondazione promuove ed incoraggia iniziative dirette alla realizzazione ed alla gestione di strutture e servizi sanitari e assistenziali, in particolare modo destinate a soggetti in disagiate condizioni economiche, e potra' altresì concorrere al sostegno di istituzioni già esistenti.

La Fondazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potra' assumere la natura di Organizzazione non Lucrativa di Utilita' Sociale aggiungendo pertanto l'indicazione ONLUS alla denominazione ufficiale: "Un Cuore per Milano".

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Art.3 - Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai Fondatori come indicato nell'atto costitutivo del quale il presente Statuto e' parte integrante.



Il patrimonio e' costituito:

- dalla somma conferita a titolo di liberalita' dal Fondatore;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonche' da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati e da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai Fondatori.

E' fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve e capitali anche in modo indiretto.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento della fondazione il patrimonio dev'essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità.

Art.4 - Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinata all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art.5 - All'atto della costituzione della Fondazione, il Fondatore nomina a vita cinque membri del Consiglio di Ammini-

strazione nelle persone di:

VIECCA MAURIZIO, cardiologo, nato a Milano il 15 aprile 1956,
(VCC MRZ 56D15 F205V), domiciliato in Milano via Lorenteggio
n. 35, cittadino italiano;

TURTORA DONATO, nato a Ripa Candida il 14 novembre 1941, (TRT
DNT 41S14 H312J), domiciliato in Milano via Pietro Colla n.
14, cittadino italiano;


BONDENA DAVIDE, nato a Milano il 14 febbraio 1956, domici-
liato in Cossato via Castellengo n.85, (DND DVD 56B14 F205R),
cittadino italiano;

FRANCONE DOMENICO, nato a Grottaglie l'8 ottobre 1946, (FRN
DNC 46R08 E205J), domiciliato in Torino via San Domenico n.
45, cittadino italiano;

CROTTA ELEONORA, nata a Milano il 25 luglio 1956, (CRT LNR
56L65 F205T), domiciliata in Milano via Lorenteggio n. 35,
cittadina italiana.

Per perpetuare l'intendimento dei Fondatori, i membri a vita
del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare
i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro
trenta giorni dalle dimissioni, per permanente impedimento o
decesso del membro a vita. In difetto provvederanno alla no-
mina gli altri membri a vita del Consiglio di Amministrazione
con votazione a maggioranza assoluta.

Art.6 - Il Consiglio di Amministrazione e' formato dai cin-
que membri a vita di cui sopra all'art.5 ed eventualmente da



uno o due Consiglieri ove cooptati ed insindacabile giudizio dei membri a vita a maggioranza assoluta.

Il Consigliere cooptato dura in carica tre anni a decorrere dalla data di cooptazione ed e' riconfermabile per uguale periodo.

Art.7 - Il Presidente della Fondazione e' eletto dal Consiglio fra i Consiglieri a vita o loro sostituti con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, ove nominato, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, ove nominato, o il Consigliere di

Amministrazione a vita piu' anziano di eta'.

Il Presidente ed il Vice Presidente, ove nominato, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.

Art. 8 - Al Consiglio di Amministrazione compete:

- di nominare il Vice Presidente ove ritenuto utile e opportuno;

- di nominare il Comitato Scientifico ove ritenuto utile e opportuno;

- di nominare il Comitato d'Onore della Fondazione ove ritenuto utile e opportuno;

- di nominare, ove ritenuto utile e opportuno, il Segretario Generale per un periodo non superiore a tre anni rinnovabile, determinandone anche il compenso;

- di deliberare le eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente;

- di approvare entro il mese di Novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di Giugno il bilancio consuntivo. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma di attivita'.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

- di curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie delle rendite annuali del bilancio a favore delle iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;

- di approvare eventuali regolamenti interni;

- di determinare l'ammontare dell'indennita' di carica e/o

dei gettoni di presenza del Presidente, del Vice Presidente e

dei Consiglieri.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal

Presidente e si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno

quattro volte l'anno e straordinariamente ogni qual volta il

Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno

meta' dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con preavviso di almeno cinque

giorni, deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e

il luogo della prima e della seconda convocazione.

La seconda convocazione non puo' essere fissata nello stesso

giorno della prima.

In prima convocazione il Consiglio potra' validamente delibe-

rare se sono presenti la meta' piu' uno dei componenti.

In seconda convocazione invece qualunque sia il numero dei

Consiglieri presenti.

Il Consiglio, qualora non sia stato nominato il Segretario

Generale della Fondazione, che assolve anche le funzioni di

Segretario del Consiglio senza diritto di voto, nomina di

volta in volta il Segretario per la verbalizzazione della

riunione.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta

dei presenti.

In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Art.10 - I verbali del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri bollati e numerati su ogni pagine e sottoscritti da un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, salva ogni altra prescrizione delle vigenti disposizioni di legge.

Art.11 - Il Segretario generale, ove nominato, collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attivita' della Fondazione ed al successivo controllo dei risultati raggiunti;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- cura la gestione dei programmi di attivita' della Fondazione ed e' responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Art.12 - Il Comitato Scientifico, ove istituito, e' composto da studiosi e specialisti di chiara fama in campo nazionale ed internazionale.

Il Comitato Scientifico ha funzione di consulenza e di orientamento scientifico sul programma di attivita' della Fondazione, e formula pareri consultivi a richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art.13 - Sono componenti del Comitato d'Onore della Fondazione, ove istituito, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, enti pubblici o privati e persone fisiche che abbiano

contributo al perseguimento dei fini statutari della Fondazione.

Art.14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito perchè necessario per espressa disposizione di legge, e' composto da tre membri, aventi gli eventuali requisiti richiesti dalla legge, nominati uno dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano, uno dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano e uno dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Esso provvede a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge in materia in quanto applicabili.

Art. 15 - In caso di estinzione il patrimonio residuo della Fondazione dopo la liquidazione verra' devoluto secondo il disposto dell'art. 31 del C.C.

ART. 16 - Per il triennio la nomina del Presidente viene effettuata con l'atto costitutivo della Fondazione.


Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to: Maurizio Viecca - Turtora Donato - Davide Dondena - Domenico Francone - Eleonora Crotta - Monica Volponi - Cristian Chirico - Raffaella Caputo notaio.

Copia conforme all'originale.

Milano,

17 maggio 2007

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO RAFFAELLA CAPUTO" and "MILANO".